

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: D'ATRI

Seduta del 25/05/2023

FATTO

La questione sottoposta a questo Collegio trae origine dalla modifica unilaterale, operata dalla banca, della clausola relativa al canone annuo di un conto corrente bancario stipulato il 25.02.2013.

Detta clausola, rientrante nel pacchetto “*Senza Opzione Assistenza in Filiale*”, era originariamente valorizzata a zero, in quanto il ricorrente, in fase di sottoscrizione del contratto, decideva di aderire all’opzione a canone zero. L’ offerta consentiva di operare gratuitamente tramite servizio informatico, ossia mediante internet o Servizio Clienti, prevedendo il pagamento delle sole operazioni effettuate in filiale. Di contro, ove il ricorrente si fosse voluto avvalere dell’assistenza in filiale (c.d. “*Opzione Assistenza in Filiale*”) - in tal modo potendo disporre un numero illimitato di operazioni gratuite tramite tutti i canali della Banca, sia on line che fisici - avrebbe dovuto versare un corrispettivo a titolo di canone.

In particolare, in data 24.07.2019, la Banca inviava al cliente una prima proposta di modifica unilaterale (PMU), mediante la quale veniva introdotta una variazione del canone annuo (addebitato mensilmente), aumentandone l'importo da euro 0,00 a euro 12,00.

Con una seconda proposta di modifica unilaterale del 21.03.2022, la suddetta voce di costo veniva ulteriormente aumentata a euro 24,00.

La facoltà di modifica unilaterale delle condizioni economiche indicate nel Foglio Informativo, contenuta nel contratto, era stata specificamente approvata dal cliente.

Parte ricorrente si doleva degli aumenti applicati e ricorreva all'Arbitro domandando che *“il canone del (...) conto corrente “D***” torn[asse] ad essere definitivamente a “zero” come era prima delle due PMU inviat[e](..) dalla Banca e che tutti i canoni finora versati ... [fossero] stornati”*.

Nello specifico, il ricorrente deduceva l'illegittimità delle modifiche intervenute unilateralmente sul contratto, giacché le stesse non avrebbero costituito un legittimo esercizio dello *ius variandi*, ma avrebbero determinato l'introduzione di un nuovo onere, in quanto tale estraneo all'ambito applicativo dell'art. 118 TUB.

L'intermediario si difendeva contestando nel merito le doglianze di parte ricorrente.

Lo stesso insisteva sulla legittimità delle due proposte di modifica unilaterale, osservando in dettaglio che il contratto di conto corrente *“prevedeva sin dall'origine, nella propria disciplina economica, l'applicazione di un canone annuo”*, applicato diversamente *“a seconda delle esigenze del Cliente”*: essendo pari a euro 24,00 nel caso in cui il cliente avesse optato per l'assistenza in filiale ed euro “0” per l'ipotesi in cui non avesse voluto avvalersi di tale opzione.

Il Collegio di Milano, con ordinanza del 06.04.2023, *“tenuto conto della sussistenza di orientamenti non uniformi fra i Collegi”*, rimetteva al Collegio di Coordinamento il tema della riconducibilità all'art. 118 TUB della modifica unilaterale del contratto avente ad oggetto condizioni economiche sin dall'origine valorizzate con un'indicazione numerica pari a “zero”.

Il Collegio rimettente ripercorreva gli orientamenti non uniformi esistenti sulla questione.

Secondo un primo orientamento, prevalente fra i Collegi territoriali, *“là dove vi sia l'indicazione di una voce di costo, valorizzata a “zero” nella documentazione contrattuale, l'esercizio dello ius variandi non avrebbe spazio, in quanto “menzionare una commissione avvalorandola a costo zero almeno [equivale] a non imporre oneri di*

quel genere” (così Coll. Milano, dec. n. 2670/2018 e 12448/2020; 12453/2020; Coll. Roma, dec. n. 15128/2020; Coll. Napoli, dec. n. 5299/2021)”.

A tale impostazione aderiscono alcune pronunce che, tuttavia, secondo quanto rappresentato nell’ordinanza di rimessione, divergerebbero dal caso in esame in quanto il contratto era stato pubblicizzato come “gratuito per sempre”, circostanza poi smentita dal successivo esercizio di *ius variandi*.

Si richiamano, sul punto, Coll. Bari, dec. n. 6519/2022; Coll. Bologna, decc. nn. 7495/2022, 262/2023; 527/2023; Coll. Torino, dec. n. 16019/2022, in relazione al conto corrente “pacchetto smart” a canone zero.

Nell’ordinanza si osserva come i precedenti sopra richiamati “propendono per una rigorosa interpretazione estensiva del presupposto della “preesistenza” della clausola oggetto di ius variandi. La clausola oggetto della modifica non sarebbe preesistente sia quando essa non è materialmente scritta nel regolamento contrattuale, sia quando, pur menzionata nel contratto, sia inizialmente indicata a “zero” dall’intermediario. Non si ammette, pertanto, la (pur diffusa) pratica commerciale, in forza della quale le condizioni economiche, in un rapporto a tempo indeterminato, vengono inizialmente valorizzate a zero, salvo, successivamente, essere modificate unilateralmente dall’intermediario, in caso di sopravvenienze del rapporto tali da determinare squilibri tra le prestazioni”.

Sempre con riferimento alla medesima fattispecie, il Collegio di Napoli ha rilevato, in prospettiva più generale, che *“nei sistemi di diritto continentale, lo “zero” è misura che in principio indica e rappresenta che ciò a cui la cifra viene nel concreto riferita, è una attività, ovvero un servizio di ordine gratuito, non già oneroso”, e perciò, secondo questa prospettazione “non può essere dubbio ... che l’adozione – in corso di contratto – di un valore positivo a fronte dello svolgimento di un’attività o di un servizio, che in precedenza era valorizzato a zero, comporti il transito da un’attività, o servizio, di natura gratuita a un’attività, o servizio, di natura per contro onerosa” (così Coll. Napoli, dec. n. 16575/2022)”.*

Il secondo orientamento, richiamato dal Collegio rimettente, si colloca su una prospettiva opposta a quella sin qui sintetizzata, reputando ammissibile la modifica di una condizione economica del contratto per il semplice fatto che la clausola faccia parte del regolamento contrattuale. Questa impostazione non dà rilievo al fatto che il parametro negoziale oggetto di modifica sia stato originariamente fissato a “zero” (si richiamano in questo senso, Coll. di Milano,—decisione n. 11292/2021; Coll. Bologna, dec. n.

14420/2019, avente ad oggetto la modifica di un canone per il servizio POS, intervenuta dopo sedici anni e con giustificato motivo).

Il semplice fatto che la clausola faccia parte del regolamento contrattuale, a prescindere dall'indicazione dell'originario importo in un valore pari o superiore a zero, rende legittima la modifica, come ulteriormente esplicitato dal Coll. Palermo, nelle recenti decisioni 191/2023; 194/2023.

In alcune recenti pronunce, infatti, il Collegio palermitano ha ritenuto legittimo l'esercizio dello *ius variandi* con riferimento alla modifica della condizione economica *“spese fisse ad ogni liquidazione”*, inizialmente prevista a zero e modificata, a 7,50 euro trimestrali. Conclusione che si giustifica perché *“la clausola sulle spese fisse di liquidazione del conto corrente, pur se gratuita, deve considerarsi una condizione economica presente nel contratto, per cui, l'aumento di un costo, da un valore pari a zero a un qualsivoglia valore positivo, non costituisce l'introduzione di un nuovo costo contrattuale, ma una modifica di una pattuizione già esistente, legittimamente introdotta ex art. 118 (così Coll. Palermo, dec. n. 191/2023; v. in senso analogo, ritenendo irrilevante il messaggio promozionale “Passa al conto Zero”: v. già Coll. Bologna, dec. n. 12459/2020)”*.

Dopo aver ripercorso gli orientamenti contrapposti, l'ordinanza di rimessione approfondisce anche le implicazioni di sistema derivanti dall'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento.

Difatti, *“ammettere che, sempre e in ogni caso, la semplice indicazione nel contratto di una condizione economica consente all'intermediario di aumentare unilateralmente gli importi addebitati alla clientela agevola, probabilmente, iniziative commerciali opportunistiche. Così, la (più o meno) generalizzata valorizzazione a zero di una molteplicità di voci economiche applicate dall'intermediario al rapporto con il cliente potrebbe apparire finalizzata all'iniziale acquisizione di clientela, con la programmata intenzione di modificare, alla prima occasione utile, le condizioni economiche.*

Per contro, limitarsi ad affermare che valorizzare a “zero” una condizione contrattuale equivale a non scrivere tale clausola nel regolamento (con conseguente impossibilità per l'intermediario di procedere unilateralmente alla modifica del parametro contrattuale), implica un eccesso di protezione della clientela, che pare mal conciliarsi con le altre tutele espressamente previste dall'ordinamento”(...).

In particolare, è opportuno rimarcare che il requisito del giustificato motivo *“implica un approfondito scrutinio sia sulle caratteristiche della sopravvenienza contrattuale, ma anche sulla correlazione di essa con “le tipologie di contratti e le tariffe interessate dalle variazioni” e con “l’incremento dei costi posto a base della modifica” (così Delibera Banca d’Italia, n. 197/2017). Il requisito della stretta correlazione tra sopravvenienza, modifica contrattuale e sua entità implica che l’intermediario sia tenuto a indicare e distinguere ex ante tutte le voci di costo suscettibili di essere incise dalle sopravvenienze”.*

In conclusione, il Collegio rimettente evidenzia come *“vietare agli intermediari di modificare tali tipologie di costo, qualora valorizzate a “zero”, avrebbe l’inevitabile (e non desiderabile) conseguenza di fornire un incentivo non ottimale per gli intermediari a indicare un importo maggiore di zero, rendendo così meno dinamica e concorrenziale l’offerta dei prodotti bancari. Inoltre, il divieto assoluto di modificare condizioni economiche parametrize a “zero” imporrebbe all’intermediario di aumentare i costi solo per quel segmento di clientela, in relazione al quale per quelle stesse condizioni economiche era indicato un diverso importo, generando così un inevitabile trasferimento di risorse tra diversi segmenti di clientela (v. Delibera Banca d’Italia, n. 197/2017)”.*

In ultimo, il Collegio rimettente pone l’attenzione sulla ipotesi di fattispecie contrattuale suscettibile di modifica unilaterale – in assenza di messaggi pubblicitari contrari – ed il correlato affidamento del cliente a che non siano introdotte spese in origine non previste.

“Se si tiene conto del complessivo assetto regolamentare relativo all’esercizio del ius variandi, la valorizzazione a “zero” di una determinata condizione economica si pone in modo neutro, prestandosi ai medesimi controlli sulla legittimità dell’esercizio del potere di modifica, che si giustificano in relazione a qualsiasi altra alterazione sopravvenuta del carico economico per il cliente. In una prospettiva di trasparenza, risulta, infatti, evidente che il cliente non può ritenersi di per sé “sorpreso” dalla modifica di una voce economica, poiché presente nel testo del contratto, benché inizialmente valorizzata a “zero”.

Né, in assenza di specifici elementi di fatto (che pure hanno caratterizzato molte decisioni dell’Arbitro al riguardo), è ravvisabile un affidamento legittimo del cliente circa l’immodificabilità del costo indicato a “zero”, stante la previsione della clausola attributiva del ius variandi e la specifica approvazione per iscritto di essa.

Infine se, come nel caso oggetto del ricorso, si considerano condizioni economiche che riguardano il “prezzo” (ossia il “canone”, annuale o mensile) per l’erogazione di un

servizio, non pare corretta la prospettiva che ne predica la gratuità, sul presupposto, formalistico, della semplice valorizzazione a “zero” della specifica condizione contrattuale. Invero, che l'erogazione del servizio prestato dall'intermediario al cliente non sia gratuito è un dato che emerge dalla lettura complessiva del regolamento contrattuale e, pertanto, l'indicazione a “zero” di quella voce economica non determina affatto la gratuità dell'operazione con conseguente (inammissibile) effetto novativo dell'esercizio del potere di modifica unilaterale”.

In conclusione era sottoposta a questo Collegio la disamina della legittimità – per il profilo normativo dello *ius variandi* – dell'introduzione di un onere (economico in senso stretto) per un servizio originariamente gratuito perché non prestato e poi oneroso, ancorché sempre non prestato.

DIRITTO

La facoltà degli intermediari di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali è disciplinata dall'art. 118 TUB, comma 1, ai sensi del quale:

“Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo”. Sulla portata dello *ius variandi*, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare n. 5574 del 21 febbraio 2007, ha precisato che: *“(...) le “modifiche” disciplinate dal nuovo articolo 118 TUB, riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di clausole ex novo.”*

La precisazione è richiamata dalla Banca d'Italia nelle proprie Disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (Sez. IV – par. 2), secondo cui:

“Le condizioni e i limiti alla facoltà per l'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate dall'articolo 118 del T.U. (3). Secondo il Ministero dello sviluppo economico le “modifiche” di cui all'articolo 118 del T.U., riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di nuove clausole (4). ... (3) Non rilevano ai fini dell'articolo 118 del T.U. le modifiche conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime. (4) Cfr. la nota del 21

febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico. Nella nota n. 245941 del 13 ottobre 2014 la Banca d'Italia precisa altresì che *“nei rapporti di durata l’attribuzione a una delle parti del potere di modifica unilaterale favorisce il mantenimento, ovvero, il ripristino dell’originario equilibrio fra le prestazioni previste dal contratto”*.

Sulla base di tali indici normativi, l’orientamento dell’ABF è consolidato nel ritenere che attraverso il meccanismo di modifica unilaterale previsto dell’art. 118 TUB possano essere modificate solo clausole contrattuali già esistenti, mentre non possono essere introdotte clausole nuove, *“in modo da garantire la permanenza dell’equilibrio sinallagmatico del contratto”* (in tal senso, *ex multis*, Coll. Milano, n. 3724/2015). In particolare, sin dalle sue origini l’Arbitro ha avuto modo di affermare in più occasioni che *“il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all’intermediario dall’art. 118 TUB, in quanto eccezione alla regola generale della immutabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni - sia di carattere economico che di natura normativa – già esistenti, e non spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove, tali da incidere in maniera sostanziale sull’equilibrio contrattuale, modificandone addirittura parzialmente la natura”*: così Collegio di Napoli, decisione n. 396 del 28.2.2011; cfr. pure Collegio di Milano, decisione n. 1298 del 10.11.2010.

Con decisione n. 1889/2016, il Collegio di Coordinamento ha rilevato che la finalità dello *ius variandi* è quella di *“conservare l’equilibrio (sinallagmatico) tra le singole prestazioni contrattuali, passando attraverso il mantenimento dell’equilibrio sinallagmatico dell’intero complesso delle prestazioni contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall’imprenditore nei confronti di un numero indefinito di controparti (...)”*.

Tale principio è stato poi confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 26498/2018, nella parte in cui specifica che: *“il divieto di introduzione di clausole nuove, nei casi in cui l’intermediario invochi l’esercizio dello ius variandi ex art. 118 del TUB e formalmente dichiarare di avere solo modificato una clausola preesistente viene in rilievo la verifica dell’elemento di “novità” in relazione alla modifica apportata. A questo proposito, pare corretto ritenere che non sia semplice modifica l’introduzione ex novo di un onere, un obbligo, una controprestazione o qualsivoglia altro termine o condizione (economica o normativa) nel contratto, che non sia già previsto nell’assetto originario determinato dalle parti. Infatti, tali variazioni si traducono nell’aggiunta di nuovi costi, in quanto non si pongono come mera modifica di oneri già previsti nel contratto e realizzano, così, un’alterazione del sinallagma negoziale in senso sfavorevole al cliente”*.

Le pronunce predette appuntano l'attenzione sulla circostanza che la variazione introduca una condizione di fatto nuova, in grado di alterare il sinallagma contrattuale. Il vaglio sulla "novità" della clausola modificata presuppone, dunque, il raffronto della modifica con il regolamento contrattuale originariamente pattuito e l'analisi dei suoi effetti sul sinallagma.

Alcuni Collegi territoriali ritengono che l'aumento di un costo originariamente previsto pari a zero equivalga a introdurre *ex novo* un onere non previsto, e non possa quindi essere disposto unilateralmente dall'intermediario con il meccanismo di cui all'art. 118 TUB. Si richiama la decisione del Collegio di Milano (n.15724/22): *"Dalla comunicazione ricevuta dal ricorrente in data 14.5.2021, si evince che l'intermediario intendeva modificare il conto corrente "pacchetto SMART" aumentando le "spese fisse di liquidazione" da Euro 0,00 a Euro 6,00 trimestrali. Come precisato dalle Disposizioni di Trasparenza del 29.7.2009 (v. sez. IV, Comunicazioni alla clientela), sulla base di un'indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (v. nota del 21.2.2007), la facoltà di modificare unilateralmente le clausole contrattuali prevista dall'art. 118 TUB non può essere utilizzata dagli intermediari per introdurre ex novo clausole, prima assenti nel regolamento contrattuale"*. (Conformi il Collegio di Torino, decisione n. 15977/22, Bari, decisione n. 6278/22; Roma, decisione n. 897/23, Napoli decisione n. 1434/23, Bologna, decisione n. 262/23.).

Al contrario, altri collegi ritengono legittimo l'esercizio dello *ius variandi* con riferimento alla modifica delle condizioni economiche inizialmente previste a zero (Collegio di Palermo, decisione n. 191/2023, di Milano, decisione n. 11292/2021, Torino, decisione n. 945/2020) purché provate dal giustificato motivo.

Orbene, come sopra ricostruite le posizioni delle parti in conflitto, questo Collegio ritiene di accogliere il ricorso proposto.

Ai fini della decisione, risultano dirimenti sia la natura dell'offerta per come prevista in contratto, sia i principi espressi nelle precedenti decisioni di questo Collegio. Invero, se l'attenzione deve porsi alla complessiva alterazione dell'originario quadro economico convenuto dalle parti, non può sottacersi che il servizio di gestione del conto corrente scelto dal cliente, prima gratuito, poi sia diventato oneroso.

Al ricorrente erano state prospettate due distinte soluzioni di conto corrente (con o senza Opzione Assistenza in filiale), differenti in termini di onerosità proprio in ragione delle diverse prestazioni erogate dalla banca.

La prima opzione si configurava come onerosa, in quanto finalizzata a remunerare un servizio offerto dall'intermediario (ossia, l'assistenza in filiale); la seconda era originariamente valorizzata a 0 - e quindi gratuita - in quanto non comprensiva di quella prestazione. L'assenza di un corrispettivo per la formula scelta dal ricorrente è giustificata dall'assenza di una controprestazione da parte dell'intermediario.

Per vero, deve apprezzarsi la differenza, anche per legittimi profili di affidamento, tra il rendere oneroso un servizio prima gratuito (la gestione informatica del conto) e maggiorare l'onere di un servizio già oneroso (la gestione presso la filiale e l'intervento di personale della banca).

Tanto ancor più vero in ragione del cosiddetto giustificato motivo addotto, ovvero impegni gestionali generali cui la banca è stata dopo il contratto sottoposta da norme europee.

Si intende qui osservare, peraltro, che il giustificato motivo - del quale non è trattazione perché non contestato - riguarda non già la clausola di servizi alla clientela ma *“l'incremento dei costi per la clientela, dovuto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 30/2016, attuativo della direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi, che aveva variato in modo significativo i criteri di contribuzione al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi (c.d. FITD): tanto da generare uno “sbilanciamento nell'equilibrio economico dei contratti in essere ... non più sostenibile per la Banca”, che, a seguito di un monitoraggio delle posizioni di due anni, rilevava un incremento delle contribuzioni al FITD del 65% in due anni. Tale aumento dei costi per la Banca è stato poi riversato – secondo un criterio di proporzionalità – sulla clientela attraverso la proposta di modifica unilaterale inviata nel 2019 a tutti i titolari di conti correnti incisi da tale modifica (dunque, non ai titolari di conti accesi successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina) e, comunque, garantiti dal FITD. Con ciò rimarcando la coerenza tra la modifica unilaterale proposta e l'evento che ne costituisce il giustificato motivo”*.

Pertanto, va data continuità al principio di questo Collegio (n. 26498/2018) per cui *“pare corretto ritenere che non sia una semplice modifica l'introduzione ex novo di un onere, un obbligo, una controprestazione o qualsivoglia altro termine o condizione (economica o normativa) nel contratto...[perché] tali variazioni si traducono nell'aggiunta di nuovi costi, in quanto non si pongono come mera modifica di oneri già previsti nel contratto e realizzano, così, un'alterazione del sinallagma negoziale in senso sfavorevole al cliente”*; e se la modifica proposta nella specie riguarda non già l'aumento di

un costo collegato ad una prestazione già prevista, bensì l'introduzione di un costo non collegato ad alcun servizio, -allora si appalesa che il costo è senz'altro "nuovo".

Al riguardo, giova richiamare la nota della Banca d'Italia n. 245941/14 del 5.09.2014 (*"Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 TUB"*), là dove si precisa che la *ratio* del riconoscimento dello *ius variandi* consiste nel favorire il mantenimento ovvero il ripristino dell'originario equilibrio *"fra le prestazioni previste dal contratto"*.

Nel caso di specie, in effetti, il *"Conto Corrente senza Opzione assistenza in filiale"* si caratterizza – anche in termini descrittivi e, dunque, pubblicitari – per l'assenza di una prestazione a carico dell'intermediario, consistente appunto nella *"assistenza in filiale"*. Il che giustifica la previsione del *"costo zero"*. Ciò, al contempo, rende problematico individuare l'esigenza di un ripristino/mantenimento dell'equilibrio fra prestazioni non previste in contratto e, dunque, non suscettibili di risentire gli effetti di un mutamento sopravvenuto.

Come anche evidenziato nell'ordinanza di rimessione, *"il requisito del giustificato motivo implica un approfondito scrutinio sia sulle caratteristiche della sopravvenienza contrattuale, ma anche sulla correlazione di essa con "le tipologie di contratti e le tariffe interessati dalle variazioni" e con "l'incremento dei costi posto a base della modifica" (così Delibera Banca d'Italia, n.197/2017)"*.

Concludendo, questo Collegio afferma i seguenti principi:

"Ai fini della valutazione della legittimità della modifica unilaterale, per come declinata dall'art. 118 TUB, occorre tener conto del concreto assetto di interessi che le parti hanno voluto fissare nello specifico regolamento contrattuale.

Pertanto, ove la valorizzazione a zero di un costo sia indicativa di un servizio non fornito dall'intermediario, la relativa modifica unilaterale ex art. 118 TUB equivale all'inserimento di una nuova clausola originariamente non prevista dal contratto. Quest'ultima, in quanto tale, è illegittima."

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'inefficacia della modifica unilaterale del canone *"Senza Opzione assistenza in filiale"* e per l'effetto dichiara non dovuta la nuova voce di costo, disponendo la restituzione di quanto nelle more corrisposto dalla parte ricorrente.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI